



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 24/16

Lussemburgo, 3 marzo 2016

Sentenza nella causa C-26/15 P
Spagna / Commissione

La Corte conferma l'obbligatorietà, per gli agrumi, delle indicazioni esterne dei conservanti e delle altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post-raccolta

La Corte ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore respingendo il ricorso proposto dalla Spagna

Una disposizione del diritto dell'Unione relativa al commercio degli agrumi (limoni, mandarini e arance)¹ dispone che gli imballaggi di tali frutti debbano recare indicazioni esterne che precisino, se del caso, gli agenti conservanti o le altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post-raccolta². Con tale disposizione, la Commissione ha inteso assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sugli additivi alimentari. A tal fine, essa si è discostata da una norma³, non vincolante, adottata dalla CEE-ONU⁴, ai sensi della quale l'indicazione dell'utilizzo di conservanti o di altre sostanze chimiche è necessaria solo se richiesta dalla legislazione del paese importatore.

Adito dalla Spagna, che chiedeva l'annullamento di tale disposizione, il Tribunale dell'Unione europea, in una sentenza del 2014⁵, ha respinto il ricorso ritenendo che: (i) la Commissione non fosse tenuta ad adottare, a livello dell'Unione, una norma di commercializzazione degli agrumi identica alla norma CEE-ONU; (ii) i principi di parità di trattamento e di non discriminazione non fossero stati violati, dal momento che, per quanto concerne l'obiettivo di informare i consumatori delle sostanze utilizzate nei trattamenti post-raccolta, i produttori di agrumi si trovano in una situazione diversa da quella dei produttori di altri ortofrutticoli; (iii) nemmeno il principio di proporzionalità fosse stato violato, dato che, nel percepire l'indicazione esterna speciale per gli agrumi, i consumatori non perverrebbero alla conclusione errata secondo la quale gli ortofrutticoli privi di siffatta indicazione non sarebbero stati trattati con sostanze chimiche e (iv) l'etichettatura relativa all'eventuale trattamento post-raccolta degli agrumi fosse necessaria al fine di garantire una tutela adeguata dei consumatori, non potendosi ammettere una distinzione, a tale riguardo, tra i consumatori all'interno e all'esterno dell'Unione.

La Spagna ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza del Tribunale, chiedendone l'annullamento.

Con la sua odierna sentenza, **la Corte respinge in toto l'impugnazione della Spagna.**

Secondo la Corte, il Tribunale ha, da un lato, motivato in maniera sufficiente la propria sentenza e, dall'altro, giustamente ritenuto che la disposizione in questione fosse proporzionata allo scopo

¹ I pomeli, i pompelmi e le limette sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale norma di commercializzazione.

² Parte B 2, punto VI D, quinto trattino, dell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, pag. 1). Il regolamento n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) verte sull'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo e sulle disposizioni specifiche per quanto riguarda determinati prodotti di tale settore.

³ Norma CEE ONU FFV 14 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli agrumi.

⁴ Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Tale commissione riunisce attualmente 56 paesi europei (compresi tutti gli Stati membri dell'Unione europea), della Comunità degli Stati indipendenti e dell'America del Nord. La CEE-ONU comprende, al suo interno, il gruppo di lavoro delle norme di qualità dei prodotti agricoli, incaricato in particolare della definizione delle norme comuni per le merci deperibili.

⁵ Sentenza del Tribunale, del 13 novembre 2014, *Spagna/Commissione* ([T-481/11](#), v. [comunicato stampa n. 151/14](#)).

perseguito. La Corte conferma, al pari del Tribunale, che è ragionevole che il consumatore sia avvertito dei trattamenti effettuati sugli agrumi dopo la raccolta, dal momento che, a differenza dei frutti a buccia sottile, gli agrumi possono essere trattati con dosi molto più elevate di sostanze chimiche e la loro buccia può in qualche modo entrare a far parte dell'alimentazione umana. La Corte ricorda che i limiti massimi applicabili ai residui di 2-fenilfenolo (fungicida agricolo utilizzato per il trattamento a cera delle superfici degli agrumi) sono fissati a un livello 50 volte maggiore per gli agrumi che per altri frutti ⁶.

La Corte sottolinea anche che il Tribunale ha giustamente ritenuto che un eventuale svantaggio concorrenziale per i produttori di agrumi non ledesse il principio della parità di trattamento, poiché non era tale da rimettere in discussione il fatto che i produttori di agrumi, cui si riferisce la disposizione controversa, non si trovano in una situazione comparabile a quella dei produttori di altri ortofrutticoli.

Peraltro, il fatto che né la legislazione specifica sugli agenti conservanti e altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post-raccolta né la legislazione relativa all'informazione del consumatore impongano una particolare etichettatura quanto ai pesticidi utilizzati nei trattamenti agricoli non comporta che alla Commissione sia impedito adottare una norma di commercializzazione che tenga conto, in particolare, dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni mirate e trasparenti nonché delle raccomandazioni relative alle norme CEE-ONU. In particolare, tale circostanza non osta a che la Commissione adotti una disposizione che prevede, per gli agrumi, un'etichettatura menzionante i trattamenti effettuati dopo la raccolta.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁶ Allegato II al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70, pag. 1).